

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sig. Formolo Giovanni

IL SEGRETARIO
Baldessari dott. Claudio

COMUNE DI SPORMINORE
Provincia di Trento

=====
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO
Baldessari dott. Claudio

=====
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

certifico io sottoscritto segretario Comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 18/06/2015 al giorno 28/06/2015 all'albo pretorio.

Lì, 18/06/2015

IL SEGRETARIO
Baldessari dott. Claudio

=====
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, terzo comma del T.U.L.L.R.R.O.C., approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L

Lì, 15/06/2015

IL SEGRETARIO
Baldessari dott. Claudio

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18
del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: Nomina della Commissione Elettorale Comunale.

Presenti i signori:

	ASSENTE	
	giustificato	ingiustificato
FORMOLO GIOVANNI		
ANDREATTA ROBERTO		
COSTA PATRIZIO		
DALLAGO TIZIANA		
DEMARCO NADIA		
ECCHER FAUSTO		
ENDRIZZI WALTER		
FRANZOI ANDREA		
FRANZOI ANTONIO		
FRANZOI DAVIDE		
NARDON DEBORA		
RIZZI SANDRA		

=====
Assiste il Segretario comunale dott. Baldessari Claudio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Giovanni Formolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: Nomina della Commissione Elettorale Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la Legge 21 dicembre 2005, n. 270 "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 dd. 30.12.2005, ha reintrodotto la Commissione Elettorale Comunale anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, prevedendo che la stessa sia composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta Consiglieri;

Dato atto che con Circolare prot. n. 2485 dd 27.01.2006 del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento si comunicava che con la legge di conversione del D.L. n. 1 dd. 03.01.2006, recante disposizioni in materia elettorale, sono state apportate modifiche all'art. 12 del D.P.R. 20.03.1967, n. 223, così come modificato dalla Legge n. 270 dd. 21.12.2005, in particolare è stato previsto che, nei comuni ai quali sono assegnati fino a 50 consiglieri, il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti della Commissione Elettorale Comunale sia pari a tre e non più a quattro come era stato previsto dall'art. 10 della Legge 270/2005;

Rilevato che con Circolare dd. 30.01.2006, ns prot. n. 232 di pari data, del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento si riferiva che la Legge n. 22 del 27.01.2006 di conversione del D.L. 03.01.2006 n. 1 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 23 del 28.01.2006 ed è entrata in vigore il 29.01.2006;

Visto che l'art. 12 del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m., prevede che la Commissione elettorale comunale debba essere eletta dal Consiglio comunale – nel proprio seno;

Sentite, da parte del Sindaco, le disposizioni di legge che regolano la nomina della Commissione medesima e che prevedono:

- la Commissione è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 3 componenti effettivi e 3 supplenti nei Comuni al cui Consiglio siano assegnati fino a 50 Consiglieri;
- per l'elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione, ciascun Consigliere deve scrivere nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purchè non inferiori a 3 nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50;
- nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune;
- a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età;
- il Sindaco non prende parte alla votazione;
- con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei componenti effettivi della Commissione si procede alla nomina dei componenti supplenti.

Dato atto che a questo Consiglio sono assegnati n. 12 Consiglieri e che pertanto la Commissione elettorale comunale deve essere composta da n. 3 membri effettivi ed altrettanti membri supplenti;

Ritenuto di provvedere, a seguito delle consultazioni amministrative del 10 maggio 2015, alla nuova nomina della Commissione in parola, mediante votazione segreta con voto limitato, dando atto che nell'attuale composizione del Consiglio comunale è presente anche la minoranza;

Sentita la proposta del Sindaco di nominare quali componenti della Commissione Elettorale Comunale i Consiglieri:

membri effettivi
Costa Patrizio
Endrizzi Walter
Nardon Debora

membri supplenti
Franzoi Andrea
Franzoi Davide
Rizzi Sandra

Esperita, in merito all'elezione dei membri effettivi, una votazione a scrutinio segreto il cui risultato, accertato con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta, è il seguente: presenti n. 12 - votanti n. 12 - schede bianche n. 0 e schede nulle n. 0, hanno ottenuto voti i Consiglieri:

2. Patrizio Costa n. 12;
3. Endrizzi Walter n. 12;
4. Nardon Debora n. 12;

Esperita, in merito all'elezione dei membri supplenti, una votazione a scrutinio segreto il cui risultato, accertato con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta, è il seguente: presenti n. 12 - votanti n. 12 - schede bianche n. 0 e schede nulle n. 0 hanno ottenuto voti i Consiglieri:

5. Franzoi Andrea n. 12;
6. Franzoi Davide n. 12;
7. Rizzi Sandra n. 12;

Ricordato che le competenze della Commissione elettorale comunale sono attualmente disciplinate dall'art. 2, comma 30, della Legge 24.12.2007 n. 244, che prevede anche la gratuità delle funzioni di componente della Commissione, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione, di cui all'art. 81 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa inserito nel presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale e dato atto che il presente provvedimento non riveste rilevanza al fine della regolarità contabile;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L,

Visto il T.U. 20.03.1967 n. 223 avente ad oggetto "approvazione del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" ed in particolare l'art. 13 come sostituito dall'art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340;

Vita la legge 21 dicembre 2005, n. 270 ed in particolare l'art. 10,

Richiamata la legge n. 22 del 27.01.2006 di conversione del D.L. 03.01.2006 n. 1;

Visto il vigente Statuto comunale,

Sulla scorta della votazione come sopra espressa,

DELIBERA

1. Di nominare quali membri della Commissione Elettorale Comunale i Consiglieri:

<u>membri effettivi</u>	<u>membri supplenti</u>
Costa Patrizio	Franzoi Andrea
Endrizzi Walter	Franzoi Davide
Nardon Debora	Rizzi Sandra

2. Di dare atto che ad essi si aggiunge il Sindaco;

3. Di riconoscere il presente provvedimento non soggetto a controllo ed esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi degli art. 78 e 79 comma 3) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. dd. 01.02.2005, n. 3/L;

4. Di dare evidenza, che ai sensi dell'art. 4, comma 4), della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della L. 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.